

## GLASHANDWERK – VETRO ARTIGIANATO

INFORMAZIONI			
<b>PARTI STIPULANTI</b>	CNA PRODUZIONE; CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE; CONFARTIGIANATO CHIMICA, GOMMA PLASTICA E VETRO; CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE CERAMISTI; CASARTIGIANI; CLAAI e FILTCEM-CGIL; FEMCA-CISL; UILTEC-UIL.	<b>DATA</b>	01/01/2010
ORARIO DI LAVORO			
<b>ORARIO ORDINARIO</b>	40 ore settimanali		
<b>FLESSIBILITÀ</b>	Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.		
<b>LAVORO STRAORDINARIO</b>	maggiorazione 25% diurno - maggiorazione 65% notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) - maggiorazione 60% festivo o domenicale - maggiorazione 70% festivo notturno - paga oraria ridotta al 65% per ore normali eccedenti le 8 ore giornaliere di lavoratori discontinui Banca ore: Le ore supplementari, straordinarie e la traduzione in ore delle relative maggiorazioni possono confluire a scelta del lavoratore sul conto ore ed essere recuperate entro 18 mesi, altrimenti rimborsate. Al lavoratore che opta per l'accantonamento nel conto ore verrà riconosciuto un ulteriore 5% in ore di permesso rispetto a quanto accantonato.		
<b>LAVORO FESTIVO</b>	maggiorazione 40% - maggiorazione 20% domenicale festivo con riposo compensativo		
<b>LAVORO NOTTURNO</b>	maggiorazione 30%		
<b>LAVORO IN TURNI</b>	maggiorazione 3% turni avvicendati – maggiorazione 40% turni in ciclo continuo notturno		
ASSENZE			
<b>FERIE</b>	APPRENDISTI (IMP) - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). APPRENDISTI (OP) - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). IMPIEGATI - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 15 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 176 Ore (22gg); da 16 a 99 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 184 Ore (23gg). OPERAI - Per un'anzianità fino a 10 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 160 Ore (20gg); da 11 a 15 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 176 Ore (22gg); da 16 a 99 anni di anzianità: Liv.TUTTI = 184 Ore (23gg).		
<b>RIDUZIONE ORARIO</b>	4 gg. di riposo compensativo ex festività - 16 ore permessi retribuiti per anno solare fruibili entro il 31 gennaio dell'anno successivo		
<b>CONGEDO MATRIMONIALE</b>	16 giorni consecutivi di calendario		
<b>PERMESSI STUDIO</b>	giorno per prove esame		
<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	150 ore fruibili in un triennio concesse a: - 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto; - 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto.		
<b>PERMESSI SINDACALI</b>	5 ore annue per ciascun dipendente con minimo 20 ore annue per dirigenti sindacali provinciali, comprensoriali, regionali e nazionali		
<b>ASSEMBLEE SINDACALI</b>	10 ore annue		

<b>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</b>	periodo congruo per stato di tossicodipendenza e assistenza familiare tossicodipendenti - 9 mesi per malattia e per altri motivi				
<b>COMPORTO</b>	<p>- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.</p> <p>In caso di unica malattia che comporti assenza continuativa dal lavoro per l'intero periodo di conservazione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all'eventuale degenza presso strutture sanitarie superiore a 5 gg. fino a un massimo di 30.</p> <p>In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto sopra indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.</p> <p>I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda.</p> <p>Tale prolungamento verrà altresì esteso alle patologie per le quali venga riconosciuto lo stato di "grave infermità" da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL.</p>				
<b>CESSAZIONE RAPPORTO</b>					
<b>PREAVVISO</b>	Qualifica	Livello	Anni di anzianità		
			Fino 5	5-10	Oltre 10
	OPERAI	Tutti	6 giorni (48 ore)	8 giorni (64 ore)	12 giorni (96 ore)
	IMPIEGATI	1,2,3	1 mese	1,5 mesi	2 mesi
		4	1,5 mesi	2,5 mesi	3 mesi
		5,5s,6	3 mesi	4 mesi	5 mesi
7		4 mesi	5 mesi	6 mesi	
<b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>					
<b>FON.TE.</b>	<p>- Contributo 1% a carico del lavoratore e 1% a carico dell'impresa calcolati su minimi tabellari, contingenza e EDR (i lavoratori di prima occupazione posson optare per il versamento del 2% a loro carico).</p> <p>- la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrattuali stabiliti per la previdenza complementare.</p> <p>- Accantonamento del 16% del TFR maturando (100% per i lavoratori di prima occupazione).</p> <p>Quota d'iscrizione pari a: - euro 11,88 a carico dell'azienda; - euro 3,62 a carico del lavoratore.</p>				
<b>ASSISTENZA COMPLEMENTARE</b>					
<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>	<p>Contributo a carico delle imprese pari a 10,42 euro mensili - per 12 mensilità - per ciascun lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato compresi gli apprendisti nonché i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.</p> <p>La mancata iscrizione al fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal CCNL.</p>				
<b>ENTE BILATERALE</b>					
<b>ENTE BILATERALE</b>	<p>Le Parti recepiscono l'accordo interconfederale del 17/12/2021 e in fase di stesura riformuleranno il presente articolo alla luce delle modifiche in esso contenute.</p> <p>- con decorrenza dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato);</p> <p>- queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni:</p> <p>- maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad imprese;</p>				

	<p>- maggiori Investimenti In direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;</p> <p>- sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza;</p> <p>- a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di Categoria, le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti In epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere;</p> <p>- a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.</p> <p>Le parti si danno atto che l'attuazione della presente intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità.</p> <p>Tabella Accordo Interconfederale 17/12/2021</p> <p>IMPRESE ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanti sindacale di bacino: 16,78 - 12,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza 29,81 - 21,32%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,80 - 2,00%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 46,54 - 33,32%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 43,84 - 31,36%</p> <p>f) FSBA 0,45 (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale</p> <p>IMPRESE NON ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanza sindacale di bacino: 13,98 - 10,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza: 20,97 - 15,00%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,24 - 1,60%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 34,95 - 25,00%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 67,66 - 48,40%</p>
<b>FONDI RESIDUALI</b>	
FSBA	<p>Nel rispetto delle regole e delle procedure proprie del consolidato sistema di bilateralità e delle esigenze del comparto dell'artigianato, espressamente richiamate dall'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 14/9/2015, n. 148, a partire dall'1/1/2016, la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.</p> <p>Dall'1/7/2016, tale aliquota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.</p> <p>La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data dell'1/7/2016. - le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono comunque tenute al versamento dei 125,00 € annui ex Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12/5/2010, stabilendo che il punto c) assume il valore di 2,00 € ed il punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto per le finalità indicate nel nuovo punto e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano);</p> <p>- per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo Decreto Legislativo e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4/1/2016 si ridefiniscono le quote di contribuzione annuale della bilateralità artigiana come di seguito:</p> <p>a) Rappresentanza Sindacale di bacino: 12,50</p>

	<p>b) Rappresentante Territoriale Sicurezza Formazione Sicurezza: 18,75</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,00</p> <p>d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva: 31,25</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano): 27,2</p> <p>f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.</p> <p>La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1/1/2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1/7/2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.</p> <p>Le modalità operative del presente Accordo saranno definite dagli organismi di EBNA, ivi compresa la mensilizzazione delle quote.</p> <p>Le Parti convengono altresì che la quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.</p>
<b>CONGEDI</b>	
<b>MATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
<b>CONGEDO PARENTALE</b>	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
<b>PATERNITÀ OBBLIGATORIA</b>	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
<b>CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI</b>	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
<b>CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI</b>	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
<b>CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA</b>	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.